



Bruxelles, 17.4.2023
COM(2023) 197 final

2023/0096 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo ad alcune modifiche dell'allegato I e a un chiarimento nell'allegato IV dell'accordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione che modifichi l'allegato I dell'accordo dopo il 2021 e introduca un chiarimento nell'allegato IV.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

Obiettivo dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ("l'accordo") è collegare il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra dell'UE ("EU ETS") con quello svizzero permettendo di scambiare le quote assegnate in un sistema e di utilizzarle a fini di conformità nell'altro, ampliando in questo modo le opportunità di mitigazione dei cambiamenti climatici. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.

2.2. Comitato misto

Il comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo è incaricato di gestire l'accordo e provvedere alla corretta applicazione dello stesso. Può decidere di adottare nuovi allegati dell'accordo o di modificare gli allegati vigenti. Ha altresì facoltà di esaminare le proposte di modifica degli articoli dell'accordo, facilitare lo scambio di opinioni in merito alla legislazione dalle parti e procedere a revisioni dell'accordo.

Il comitato misto è un organo bilaterale composto da rappresentanti delle parti (l'UE e la Confederazione svizzera). Le decisioni che adotta sono concordate da entrambe le parti.

2.3. L'atto previsto del comitato misto

Il comitato misto, nella sua sesta riunione, che si terrà nel 2023, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del suo regolamento interno¹, sarà chiamato ad adottare una decisione che modifichi l'allegato I dell'accordo dopo il 2021 e introduca un chiarimento nell'allegato IV ("l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è riallineare l'allegato I alla legislazione aggiornata dell'Unione europea e della Confederazione svizzera e chiarire un aspetto dell'allegato IV.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo, il quale così recita: "Il comitato misto può decidere di adottare un nuovo allegato o di modificare un allegato vigente del presente accordo." Inoltre, e conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo, le decisioni adottate dal comitato misto nei casi previsti dall'accordo, quando entrano in vigore, sono vincolanti per le parti.

¹ Decisione n. 1/2019 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, del 25 gennaio 2019, relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto, disponibile (solo in EN) sul sito https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-07/20191201_jc_dec_rop_en.pdf e decisione (UE) 2018/1279 del Consiglio del 18 settembre 2018 (GU L 239 del 24.9.2018, pag. 8).

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La decisione del Consiglio basata sulla presente proposta della Commissione stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in merito alla decisione del comitato misto che modifica l'allegato I dell'accordo e introduce un chiarimento nell'allegato IV.

È necessario modificare l'allegato I dell'accordo alla luce dell'evoluzione del contesto normativo nell'Unione europea e in Svizzera intervenuta dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Nel 2021 in entrambi i sistemi è iniziato un nuovo periodo di scambio. Nell'Unione il nuovo periodo di scambio ha comportato una serie di importanti modifiche della direttiva 2003/87/CE², alcune delle quali rendono necessario chiarire alcuni aspetti (allegato I, parte A, criterio essenziale 5 e parte B, criterio essenziale 14) o aggiornano le disposizioni pertinenti, compresi i relativi riferimenti giuridici (allegato I, parte A, criterio essenziale 10 e parte B, criteri essenziali 2, 9, 10 e 13) nell'allegato I, parte A, colonna dell'EU ETS. Inoltre, per motivi di chiarezza, è opportuno sopprimere le parti di testo obsolete dei criteri essenziali nella colonna relativa all'UE (criteri essenziali 8, 9, 12 e 13 della parte A e criteri essenziali 9, 10 e 12 della parte B), compreso il comma introduttivo della parte A.

L'applicabilità delle disposizioni giuridiche dall'inizio del nuovo periodo di scambio è indicata sia nella colonna relativa all'UE (parte A, criteri essenziali 10 e 12, e parte B, criteri essenziali 2 e 12) sia in quella relativa alla Svizzera (parte A, criteri essenziali 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 e 13 e parte B, criteri essenziali 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 15).

Per quanto riguarda la colonna relativa alla Svizzera, sono introdotti ulteriori chiarimenti (parte A, criteri essenziali 5 e 10, e parte B, criteri essenziali 7, 11 e 14) su come mantenere la compatibilità tra i due sistemi per quanto riguarda la parità di condizioni e la distorsione della concorrenza (parte A, criteri essenziali 8, 9 e 10 e parte B, criteri essenziali 9 e 10). L'aggiornamento dei riferimenti giuridici, volto in parte a tenere conto degli aggiornamenti annuali della pertinente legislazione svizzera, comporta modifiche dell'allegato I, parte A, criteri essenziali 4, 5, 10 e 12 e parte B, criteri essenziali 7, 8, 11 e 15.

Le modifiche dei criteri dell'allegato I, parte C, "Criteri essenziali per i registri" rispecchiano il contesto normativo del periodo di scambio iniziato il 1° gennaio 2021, tengono conto dei diversi metodi applicati nei due registri indipendenti ma collegati o introducono formulazioni più appropriate in un dato contesto e allineate alla legislazione pertinente.

Infine nell'allegato IV è inserita una nota a fini di chiarimento.

Lo sviluppo di un mercato internazionale del carbonio efficiente grazie al collegamento dal basso verso l'alto dei sistemi di scambio di quote di emissione è un traguardo programmatico a lungo termine dell'UE e della comunità internazionale, segnatamente come mezzo per realizzare gli obiettivi in materia di clima dell'accordo di Parigi. A tale proposito, l'articolo 25 della direttiva istitutiva dell'ETS dell'UE consente il collegamento ad altri sistemi di scambio, a condizione che siano vincolanti, compatibili e prevedano un limite massimo assoluto di emissioni, come nel caso del sistema svizzero. In seguito all'entrata in vigore dell'accordo il 1° gennaio 2020, il ripristino della compatibilità e della coerenza anche con le disposizioni giuridiche effettive e applicabili delle due parti dell'accordo rappresenta un elemento importante per l'attuazione e il funzionamento corretti ed efficaci dello stesso.

² Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito in forza dell'articolo 12 dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato misto apporterà modifiche agli allegati I e IV dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo ad alcune modifiche dell'allegato I e a un chiarimento nell'allegato IV dell'accordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ("accordo")⁴ è stato firmato il 23 novembre 2017 a norma della decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio⁵.
- (2) L'accordo è stato concluso con la decisione (UE) 2018/219 del Consiglio⁶ ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.
- (3) A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto può adottare decisioni che, quando entrano in vigore, sono vincolanti per le parti.
- (4) L'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che il comitato misto può decidere di modificarne gli allegati.
- (5) È opportuno ripristinare la coerenza con le disposizioni giuridiche applicabili ai sistemi di scambio di quote di emissione dell'Unione europea e della Confederazione svizzera dal 1° gennaio 2021, data di inizio del nuovo periodo di scambio, e introdurre un chiarimento nell'allegato IV dell'accordo.
- (6) Nella sua sesta riunione, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del suo regolamento interno, il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica degli allegati I e IV dell'accordo.

⁴ GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

⁵ Decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio, del 10 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 1).

⁶ Decisione (UE) 2018/219 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 43 del 16.2.2018, pag. 1).

- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo alla modifica degli allegati I e IV dell'accordo, poiché gli allegati modificati vincoleranno l'Unione.
- (8) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella sesta riunione del comitato misto, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento interno di tale comitato, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*